



- COMUNE DI VILLALBA -

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

SPETT.LE

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

D.G. valutazioni ambientali

Via PEC: VA@pec.mite.gov.it

Dipartimento Energia

Via PEC: DIE@Pec.Mite.Gov.it

e p.c.

Ufficio legislativo

via PEC: ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

OGGETTO: Interpello ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006. Chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021.

Spettabile Ministero,

si propone il presente interpello ambientale, in quanto ente locale responsabile della procedura autorizzativa degli impianti in area idonea sino a 10 MW è nostra responsabilità valutare la necessità o meno di valutazioni o verifiche ambientali preliminari alla autorizzazione degli impianti in procedura abilitativa semplificata (PAS).

In particolare, alla scrivente amministrazione viene richiesto da alcuni operatori di procedere ai sensi dell'Articolo 47 comma 11 bis del DL 13/2023 come convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, senza valutazioni ambientali, alla autorizzazione in Procedura Abilitativa Semplificata di un impianto fotovoltaico con potenza inferiore a 10 MW situato a una distanza inferiore ai 500 metri da impianti fotovoltaici esistenti, trattandosi nella specie di area idonea.

Tali richieste sono fondate sul fatto che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 al comma 8 lettera c-ter) 2) aggiunge all'elenco delle aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, "le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento".

La norma contiene la sola definizione di "stabilimento", definiti tramite rinvio all'art. 268 del D.Lgs. 152/2006; non viene invece fornita alcuna definizione di "impianto industriale".

Si ritiene che parlandosi di stabilimenti e impianti industriali la norma non possa ritenersi applicabile alle sole strutture che hanno le caratteristiche dello stabilimento, ma in generale a qualsiasi manufatto che possa essere qualificato e si ritiene dunque che nella categoria impianti industriali possano essere ricondotti

COMUNE DI VILLALBA

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Via Vittorio Veneto 97, 93010

protocollo@comune.villalba.ct.it

anche gli impianti fotovoltaici poiché: (i) lo stesso D.Lgs. 152/2006 alla lett. b), punto 2, dell'allegato IV alla parte II, ai fini della sottoposizione alla Verifica di assoggettabilità, riconduce i progetti fotovoltaici di potenza superiore ad 1 MW nella categoria progettuale degli *“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”*; (ii) il DM 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, all'art. 5, comma 8, afferma che gli impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati nonché *“gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale”*, ne consegue che tutte le altre tipologie di impianti fotovoltaici possano rientrare nella categoria di *“impianti industriali”*; (iv) la Circolare 36/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 Dicembre 2013 ha specificato che *“gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, in quanto destinati alla produzione del bene energia mediante la conversione delle radiazioni solari, a prescindere dalla classificazione catastale”* (Cfr. p. 35 della Circolare).

Del resto, anche da un punto di vista sistemico questa interpretazione sembra coerente con quanto previsto all'Articolo 20 comma 8 lettera a) del Decreto Legislativo 199/2021 che considera sempre aree idonee quelle dove si hanno interventi di rifacimento o modifica o integrale ricostruzione di impianti nel limite di cui alla lettera c ter) numero 1), cioè nel limite di 500 metri dall'impianto preesistente.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede conferma che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell'Articolo l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest'ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).

Cordialmente
Villalba, 30.05.2023

**Il Responsabile dell'Area III
Tecnica e Gestione del Territorio**
Arch. Claudio ABBAFATI